



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE - SEZIONE DI TORINO

“Fermissima est inter pares amicitia”

Corso Regina Margherita, 330 - 10143 TORINO

Tel/fax 0117422356 – email: torino@anvfvf.it

STATUTO PROVINCIALE

ART. 1 - GENERALITA'

E' costituita l'Associazione di Volontariato, denominata “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Provincia di Torino - ONLUS”.

Essa costituisce un'articolazione dell'Associazione Nazionale con sede in Roma - via Sorianello, 1. E' strutturalmente autonoma mediante una distinta responsabilità di gestione organizzativa e finanziaria e risponde in proprio degli atti che compie.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, democrazia e trasparenza che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione Nazionale è apartitica, non ha fini di lucro e persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale. Essa si ispira ai principi democratici e ai valori della cultura e della tradizione del Paese. La sua durata è illimitata .

L'Associazione Nazionale costituisce la continuità ideale tra i Vigili del Fuoco cessati dal servizio e il Dipartimento e contribuisce, altresì, con la sua azione al rafforzamento dei legami con la popolazione.

L'Associazione Nazionale è Associazione di persone. Il socio è fonte della sua legittimazione. Coloro che intendono esservi iscritti devono fare richiesta alla Sezione di competenza per territorio.

L'Associazione ha sede sociale in Torino, c.so Regina Margherita n. 330; l'associazione può comunque variare la propria sede legale senza dover modificare il presente Statuto, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Provincia stessa.

L'Associazione opera autonomamente in accordo alle direttive generali dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale nella quale si riconosce, pur avendo autonoma Associazione e propria forma costitutiva.

ART. 2 - FINALITA E ATTIVITA'

L'Associazione non ha fini di lucro diretto né indiretto e con l'azione diretta, personale e gratuita, dei propri Soci, si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e di solidarietà tra i Vigili del Fuoco in congedo e in servizio, nonché fra loro e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini;
- b) tenere vivi tra i soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni dei Corpi dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di Coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio;
- c) svolgere, nei limiti statutarî ogni forma di assistenza morale, socio assistenziale, culturale, ricreativa e sportiva a favore di terzi, promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie;
- d) svolgere attraverso i soci attività di volontariato nonché di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza, di difesa civile e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti pubblici, privati, associazioni;
- e) svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo le forme e i modi indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre Associazioni ed Enti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale e territoriale.

Le attività vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci. L'Associazione e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.

L'Associazione, per il perseguimento dei fini sociali, potrà svolgere, inoltre, attività produttive e commerciali marginali ai sensi del DM 25 /5/95.

ART. 3 - SOCI

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che hanno prestato e prestano servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e tutti i cittadini che intendano dividerne le finalità ed impegnarsi per la loro realizzazione rispettando il presente Statuto.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante; l'ammissione decorre dalla data di deliberazione, la stessa è soggetta a ratifica assembleare in occasione della prima riunione utile.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio, entro 30 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea e successivamente al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il numero dei soci è illimitato, i soci hanno tutti parità di diritti e di doveri.

I soci hanno il dovere di:

- versare la quota annuale associativa entro il termine stabilito;
- partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
- mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica agli scopi del sodalizio, non leda l'onorabilità dell'Associazione e degli organi sociali, nonché di tutti i soci.

I soci hanno il diritto di:

- ricevere la tessera comprovante la sua qualità di socio;
- collaborare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- godere dei benefici previsti.

I soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari nazionali e provinciali.

Essi sono suddivisi in:

- SOCI ONORARI;
- SOCI BENEMERITI;
- SOCI EFFETTIVI;
- SOCI SOSTENITORI;

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

Il socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'albo degli iscritti e dagli elenchi della Sezione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
Tutte le prestazioni fornite dai soci a favore dell'Associazione sono gratuite.

- SOCI ONORARI

Possono essere nominati Soci Onorari, previo il loro consenso, su proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci:

- a) I Vigili del Fuoco, in congedo, decorati di medaglia al valore civile;
- b) I famigliari dei deceduti in servizio e/o per causa di servizio.

- SOCI BENEMERITI

Possono essere nominati Soci Benemeriti, previa accettazione degli stessi, su proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci, coloro che abbiano dato un contributo determinante e sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.

- SOCI EFFETTIVI

Tale categoria comprende:

- a) Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome in servizio e che abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art.3;
- b) I cittadini che ne facciano richiesta secondo le modalità previste nel Regolamento.

- SOCI SOSTENITORI

Sono ammessi a far parte dei soci Sostenitori:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei colleghi deceduti;
- c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva nei Gruppi Sportivi dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci, maggiori di età, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno il diritto/dovere di cooperare al potenziamento ed allo sviluppo dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, di versare le quote sociali stabilite dall'Assemblea.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e/o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

A carico dei soci, che contravvengono alle norme statutarie e del regolamento possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari conformemente anche a quanto stabilito dalla Direzione Nazionale:

- a) Richiamo per infrazione di lieve entità da parte del Presidente;
- b) Sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e dei Regolamenti. Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione, il Socio può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri;

- c) Espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti apertamente contrari ai principi dell'Associazione. Avverso l'adozione del provvedimento di espulsione, il Socio può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.
- d) Per il Presidente Provinciale la censura semplice viene adottata dal Presidente Nazionale, in caso di più richiami la censura viene adottata dalla Direzione Nazionale.
- e) I provvedimenti di sospensione e di espunzione dei Soci a livello territoriale sono adottati dal Presidente Nazionale su proposta documentata del Consiglio Provinciale, sentita la Direzione Nazionale.

La qualità di Socio si perde:

- Per decesso;
- per morosità;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Avverso il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

La perdita del diritto all'uso della tessera e del distintivo, comporta l'obbligo di restituzione dei medesimi alla Sezione di cui si è fatto parte.

La tessera scade ogni anno il 31 dicembre qualunque sia la data di iscrizione.

Il Socio dimissionario, moroso o espulso, non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

ART. 5 - STRUTTURA

L'Associazione rappresenta la Sede Provinciale e raccoglie tutti i Soci residenti nel territorio della Provincia. Essa inquadra tutte le Sedi Locali non autonome eventualmente costituite gestendone l'Amministrazione in forma unitaria.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi sociali dell'Associazione sono:

- **l'Assemblea dei Soci;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente**
- **il Collegio dei Revisori dei Conti**

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione. E' convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta del Presidente, di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'approvazione della relazione sull'attività associativa svolta e l'approvazione della rendicontazione economica e finanziaria dell'anno precedente;
- b) l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;

- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- e) fissare, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa annuale per l'esercizio annuale ed eventuali altri contributi a carico dei Soci quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
- f) Approvazione dello Statuto e delle relative variazioni.
- g) Deliberare sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi soci.
- h) Deliberare l'esclusione e la decadenza degli associati.

Inoltre ogni quattro anni, l'Assemblea ordinaria deve:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- proporre a livello Regionale gli Organi di Coordinamento previsti dallo Statuto Nazionale dell'Associazione.;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo per il quadriennio;

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee dei Soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di scioglimento e liquidazione dell'Associazione e di destinazione patrimonio residuo.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Ogni aderente può essere assegnatario in proprio di massimo due deleghe scritte.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze successivamente indicate.

Il voto espresso in modo palese con alzata di mano, può essere adottato e sarà valido per l'approvazione dei più disparati argomenti, salvo i casi riguardanti singole persone (ad esempio la nomina delle cariche sociali).in cui, a richiesta della maggioranza semplice dei votanti, si può procedere con voto segreto espresso mediante scheda.

Sempre con mozione d'ordine approvata dalla maggioranza semplice dei votanti si può procedere alla votazione segreta anche per altri casi, pur non riguardanti la nomina delle cariche sociali.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il numero dei componenti è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea; esso dura in carica quattro (4) esercizi sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il **Presidente**, il **Vice Presidente**, nonché l'eventuale **Segretario** e **Tesoriere**.

Il Consiglio Direttivo cura lo sviluppo della Sezione Provinciale secondo le direttive generali dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni

possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto. Viene altresì invitato a partecipare, con compiti consultivi per il necessario ed eventuale collegamento con le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Comandante Provinciale e/o il Funzionario referente da lui designato per i rapporti tra Comando Provinciale VV.F e l'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'anno successivo e il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro la fine del mese di aprile;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- f) nominare il Segretario e il Tesoriere.
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- i) assumere personale esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività dell'Associazione stessa;
- j) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee senza diritto di voto;

Valutate le richieste della Direzione Nazionale e i propri fabbisogni di funzionamento determinare l'ammontare della quota sociale per la prima iscrizione e i rinnovi successivi, presentandosi per la ratifica di competenza dell'Assemblea.

Nell'intervallo tra un'elezione e l'altra, i componenti del Consiglio che vengono a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di graduatoria nella precedente votazione.

Esaurita la disponibilità di tali Soci votati nelle precedenti elezioni, il Consiglio Direttivo potrà completare il proprio mandato se perlomeno viene mantenuto il numero minimo di 5 (cinque) membri.

In mancanza di ciò si dovrà provvedere a convocare nel più breve tempo possibile l'Assemblea per nuove elezioni.

Coloro che sono stati chiamati a far parte del citato organismo sociale in sostituzione di membri decaduti scadranno dalla loro carica allo scadere del mandato quadriennale di cui è stato investito il Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo decadono dalla loro carica:

- a) quando perdono la qualità di Soci;
- b) quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Il Consiglio Direttivo preso atto della decadenza dovrà darne comunicazione, entro dieci giorni, all'interessato mediante lettera raccomandata. Il provvedimento consigliare è soggetto a ratifica assembleare;
- c) per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo; il provvedimento consigliare è soggetto a ratifica assembleare;
- d) per fine mandato.

L'assegnazione delle varie cariche avverrà con votazione interna al Consiglio Direttivo stesso procedendo con il seguente ordine:

Votazione del Presidente, del Vice Presidente del Segretario e del Tesoriere.

In caso di parità dei voti ottenuti da due candidati, se non vi è espressa rinuncia da parte di uno dei due, la nomina in carica sarà attribuita al più anziano in età.

Le votazioni sia quelle dell'Assemblea dei Soci che quelle interne al Comitato per la suddivisione delle varie cariche, potranno avvenire per alzata di mano o a mezzo scheda.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) è autorizzato ad operare con banche e uffici postali, ha facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti la gestione sociale. Ha firma libera e disgiunta dal Tesoriere per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e può presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- f) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- g) è titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente promuove, di concerto con il Segretario, tutte le iniziative che ritiene siano utili al raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai Soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Art. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da trascrivere in apposito libro.

Art. 11 – TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio stesso.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- e) con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 13 - FIGURE DI COORDINAMENTO

- a) **Coordinatore Regionale – (Rif. Art. 23 Stat. Naz.)** indicato dall'Assemblea Congressuale Regionale composta dai Delegati Congressuali Provinciali e poi ratificato dal Congresso Nazionale, ha il compito di coordinare l'attività regionale e di fungere da tramite tra la Direzione Nazionale e le Sezioni. Il Consiglio Direttivo attraverso il Presidente di Sezione si rapporta, nell'esercizio delle sue funzioni, con il Coordinatore Regionale, quale Centro Regolatore progettuale ed organizzativo delle Sezioni operanti nell'ambito del territorio di competenza.
- b) **Referente Provinciale** - Nominato dal Comando Provinciale, ha il compito di fungere da tramite tra Associazione e Strutture periferiche dei VV.F., partecipa alla vita dell'Associazione e ne segue l'attività nell'ambito di sua competenza.

ART. 14 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e documentate,. Esse hanno la durata di anni tre e possono essere riconfermate.

ART. 15 - PERSONALE DIPENDENTE E/O PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

Qualora per le attività dell'Associazione risultasse necessario assumere personale dipendente e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ciò dovrà avvenire esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività stessa.

ART. 16 - ASSICURAZIONE SUGLI INFORTUNI

Tutti i soci che prestano attività di volontariato secondo le finalità dell'Associazione, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 17 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative ;
- b) contributi di soci e simpatizzanti;
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;

- f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.
- g) Il patrimonio sociale è costituito da:
- h) beni immobili e mobili;
- i) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- j) donazioni, lasciti o successioni;
- k) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche. Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale devono essere impiegati per la realizzazione dei fini sociali. Durante la vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art. n. 10 del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge.

ART. 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali ai Soci.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale, alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.

ART. 20 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo, tramite la redazione di apposito REGOLAMENTO, e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I Soci possono richiedere copia personale.

ART. 21 - RAPPRESENTANZA

In occasione di manifestazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia a livello centrale che periferico, i Presidenti Provinciali assumeranno idonee iniziative che permetteranno ai Soci di partecipare ed in particolare cureranno che la rappresentanza con Stendardo della Sezione

sia adeguatamente contemplata nel cerimoniale predisposto per l'occasione. Lo Stendardo della Sezione Provinciale avrà la forma di quello in uso presso il Corpo dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro "**Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del C.N. - Sezione di Torino**".

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Avendo questa Associazione sede in Torino, per tutte le controversie si elegge il Foro competente di Torino.

Torino, lì 18 febbraio 2012

Il Presidente dell'Assemblea
Quaglia Vincenzo

Il Segretario dell'Assemblea
Ernesto Gianotti

Il Presidente della sez. provinciale
Luciano Zecchinato

Modifica allo Statuto Provinciale dell' articolo 3 e articolo 12

L'assemblea dei soci della sezione di Torino riunitasi in data 18/02/2012, ha deliberato in analogia allo Statuto Nazionale e all'unanimità la modifica dello Statuto Provinciale per gli articoli sotto citati:

- art.3 la possibilità d'iscrizione all'Associazione del personale permanente in servizio.
- art.12 la durata del mandato del Direttivo Provinciale passa da triennale (3 anni), a quadriennale (4 anni).

Torino, li 18/02/2012

Il Presidente Provinciale

Luciano Zecchinato

Il Segretario Provinciale

Carlo Androne